ALTALEX

Gli strumenti di allerta: l'obbligo di segnalazione interna

Monitorare l'andamento patrimoniale, reddituale e finanziario del business ha l'obiettivo di salvaguardare la solvibilità e la continuità aziendale

Di **Bruno Ricci**

Pubblicato il 27 settembre 2020

L'**obbligo di segnalazione interna** ha un ruolo ben diverso da quello della segnalazione esterna. L'organo sociale investito di tale obbligo è in prima battuta, ove esistente, l'organo di controllo e/o di revisione (art.14). La segnalazione interna ha la funzione di stimolare e responsabilizzare l'organo gestorio a monitorare proattivamente l'andamento patrimoniale, reddituale e finanziario del business al fine di salvaguardare la solvibilità e la continuità aziendale. Un controllo, quest'ultimo, che non potrà esaurirsi solo sul controllo delle perfomance strettamente di natura economica-finanziaria, ma dovrà estendersi e quindi includere, il controllo delle perfomance non finanziarie (APMs *Alternative Perfomance Measures - Direttiva Comunitaria n. 2014/95/CE recepita in Italia dal* ***Decreto Legislativo n. 254/2016***, per quanto questa normativa non è obbligatoria per le società soggette alla **Legge n. 155/2017**) ed infine, il rispetto delle normative da applicare al caso specifico (es. ambiente, sicurezza dei luoghi di lavoro, privacy, antiriciclaggio, adempimenti civilistici e fiscali, etc).

L'organo di amministrazione, a seguito della segnalazione interna, deve senza indugio entro i successivi 30 giorni riferire in ordine alle **soluzioni individuate** e alle **iniziative intraprese** (art.14 CCI). Nei successivi 60 giorni l'organo di amministrazione deve aver concretamente implementato le soluzioni individuate. In difetto, l'organo di controllo e/o di revisione informeranno l'OCRI.

Nel caso in cui l'organo di controllo e/o di revisione non fosse presente, l'obbligo di segnalazione passa in testa all'organo di amministrazione che deve segnalare all'imprenditore (nel caso in cui le due figure non coincidessero) lo stato di crisi e quando tale stato dovesse risultare grave, ovvero, avesse superato i livelli individuati dagli indicatori predisposti dal CNDCEC (art.13 CCI), dovrà procedere con il deposito dell'istanza di risoluzione assistita della crisi presso l'OCRI. Si ricorda che l'OCRI, ai sensi dell'art.2 lett. u) del CCI, gestisce: (i) le segnalazioni provenienti dai soggetti richiamati agli artt. 14 e 15 CCI; (ii) i procedimenti di allerta presentati da tutti i debitori; (iii) il procedimento di risoluzione assistita del debitore fallibile, mentre, l'OCC è competente dei procedimenti di risoluzione assistita della crisi presentati dall'imprenditore minore (art. 2 lett.d, art.12 n.7 CCI).

Si ricorda, infatti, che gli strumenti di allerta ai sensi dell'art. 12 n. 7 si applicano anche alle imprese minori che non sono soggette alla liquidazione giudiziale e sono prive dell'organo di controllo e/o di revisione.

Conseguentemente, se è vero che gli strumenti di allerta si applicano a tutti gli imprenditori (individuali e collettivi) ove non esistesse l'organo di controllo e/o revisione, la responsabilità della segnalazione interna sarà di competenza dell'organo di amministrazione se esistente o dell'imprenditore stesso (art. 12 n. 2) che, a quel punto, consapevole dello stato crisi, procederà direttamente a rivolgersi all'OCRI.

Se lo stato di crisi supera i livelli individuati dal CNDCEC l'imprenditore dovrà depositare l'istanza di risoluzione assistita della crisi, salvo che non provveda senza indugio ad implementare tutta una serie di azioni per la risoluzione dello stato di crisi o di insolvenza.

L'obbligo di segnalazione interna impone in testa agli organi sociali il monitoraggio dell'andamento patrimoniale, reddituale e finanziario del business e questo ai sensi dell'art. 13 CCI.

Tale andamento sarà rilevato da appositi indici. Infatti, all'art.13 si legge "***Costituiscono indicatori di***

***crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della **non sostenibilità dei debiti** per almeno i sei mesi successivi e dell'**assenza di prospettive di continuità aziendale** per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24*'.

Il CNDCEC, ai sensi dell'art. 13, è stato delegato dal legislatore di individuare questi indici entro i 18 mesi successivi dalla data di pubblicazione del **D.Lgs. n. 14/2019** in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 14 febbraio 2019. Il CNDCEC ha elaborato questi indici tenendo in considerazione la migliore prassi nazionale ed internazionale.

Il Consiglio Nazionale ha quindi istituito, tramite la propria area di delega, un gruppo di lavoro, il quale, in data 20 ottobre 2019 ha prodotto un documento che riporta il set di indicatori che l'imprenditore e gli organi sociali dovranno tenere a mente al fine di monitorare la sostenibilità dell'indebitamento e l'esistenza dei presupposti di continuità aziendale.

L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli **indici elaborati dal CNDCEC**, ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio indicando, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del proprio stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione e' allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante.

La necessità, quindi, da parte degli organi sociali di monitorare nel tempo e comunque almeno trimestralmente (art.24), attraverso degli indici di bilancio, l'andamento patrimoniale, reddituale e finanziario della società potrebbe aprire le porte alla nascita di una nuova figura professionale che attesti l'esistenza dell'equilibrio economico-finanziario. Figura che potremmo chiamare/definire attestatore finanziario. Questi indici, poi, saranno verbalizzati dagli organi sociali divenendo parte integrante di una ordinata contabilità.

Gli indicatori richiamati dal legislatore all'art.13 si pongono l'obiettivo di:

verificare la *sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi;*
verificare l'esistenza dei presupposti di continuità aziendale dei prossimi 12 mesi.

Al fine di ottenere tale obiettivo il legislatore richiama la necessità di monitorare e valutare:

a. la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento;
b. l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
c. il ritardo reiterato e significativo nei pagamenti.

In merito al punto a), il legislatore parla di oneri dell'indebitamento. Sul piano letterale ci si potrebbe domandare, quindi, se per onere si debbano intendere solo gli interessi e le commissioni legate all'indebitamento, oppure, si debba ricomprendere nella parola "onere" anche il rimborso del capitale. Propendiamo sicuramente per la seconda ipotesi. Considerare solo la copertura delle commissioni e degli interessi legati all'indebitamento sarebbe alquanto riduttivo, portando a conclusioni parziali e non risolutive. A conferma di tutto quanto sopra il CNDCEC ha individuato nel DSCR l'indicatore da calcolare al fine di verificare la solvibilità aziendale.

In merito al punto b), si ricorda come la redditività aziendale non dipende dalla natura delle fonti di finanziamento. L'analisi isolata, quindi, di detto rapporto non può portarci a conclusioni di alcun rilievo. Detto rapporto necessariamente prende senso solo all'interno di un analisi di maggior portata.

Mentre il punto c), sottolinea come il ritardo sia un indizio di crisi che non necessità di tante spiegazioni. Il ritardo, anche se non significativo, ma reiterato nel tempo rappresenta una inadempienza che deve

necessariamente far scattare una analisi e azioni proattive. Il ritardo nel fronteggiare gli adempimenti e/o impegni civilistici, commerciali, finanziari e fiscali rappresenta l'indizio principale non dello stato di crisi (come indicato nell'art. 13 CCI) ma dello stato di insolvenza, che gli organi sociali (imprenditore, organo di amministrazione, organo di controllo e/o di revisione) dovrebbero monitorare nei loro accertamenti trimestrali. Infatti, lo stato di crisi, riguarda l'eventuale stato di insolvenza ovvero di inadempienza del prossimo futuro e, quindi, non si può essere in ritardo rispetto ad un evento del futuro. Si può essere in ritardo solo rispetto ad un obbligazione attuale.

"Il ritardo è il primo inadempimento dello stato di insolvenza" (Dott. Bruno Ricci).

Che il ritardo sia il più importante indizio dello stato di insolvenza, lo rileviamo anche dalla lettura dell'art. 24 del CCI.

L'art. 24, infatti, tratta della tempestività dell'iniziativa che apre le porte alle misure premiali (art. 25) rivolte a tutti gli imprenditori che rilevano e poi denunciano all'OCRI il proprio stato di crisi o, meglio ancora, di insolvenza con tempestività. Infatti, testualmente leggiamo:

"1. Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non e' tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni ***scaduti da almeno sessanta giorni*** *per un ammontare pari ad oltre la meta' dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;*

b) l'esistenza di debiti verso fornitori ***scaduti da almeno centoventi giorni*** *per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;*

c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque ***per oltre tre mesi****, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.*

2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all'articolo 17 attesta l'esistenza dei requisiti di tempestività previsti dal presente articolo".

ALTALEX

Copyright 2000-2020 Tutti i diritti riservati.
Partita Iva 10209790152